Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I **Anno 106° — Numero 112**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 5 maggio 1965** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TEL. 650-139 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA — CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio	Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, Via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Ricompensa al valor militare concessa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri per attività partigiana

Decreto presidenziale 29 ottobre 1964 registrato alla Corte dei conti, addì 13 febbraio 1965 registro n. 1 Presidenza, foglio n. 290

E' concessa la seguente decorazione al valor militare:

MEDAGLIA D'ARGENTO

CAMELLINI Erio, nato a Reggio Emilia il 16 gennaio 1923, partigiano combattente. — Alla testa di una sparuta pattuglia, attaccava un forte reparto nemico che si accingeva ad attraversare un passaggio obbligato. Dopo dura lotta, sostenuta con impavido coraggio, riusciva a mettere in fuga l'avversario. — Governara di Villaminozzo, 24 maggio 1944.

(2292)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° ottobre 1964, n. **1654**.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica dell'Istituto tecnico statale per geometri di Trapani.

N. 1654. Decreto del Presidente della Repubblica 1° ottobre 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica dell'Istituto tecnico statale per geometri di Trapani, viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo Statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 aprile 1965
Atti del Governo, registro n. 192, foglio n. 133. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 marzo 1965, n. **396**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Genova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Genova, approvato con regio decreto 7 ottobre 1926, numero 2054, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2846, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciute la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Genova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 45. — Agli insegnamenti complementari per il corso di laurea in Farmacia sono aggiunti quelli di:

Microchimica;

Microbiologia.

Art. 74. — Agli insegnamenti del 4° anno del corso di laurea in Ingegneria civile (Sezione edile), viene soppresso l'insegnamento di Impianti tecnici e viene inserito al 5° anno.

Gli insegnamenti degli indirizzi 1° e 2° sono soppressi e sostituiti dai seguenti:

Indirizzo 1°:

28) Complementi di architettura e di urbanistica *c*
29) Costruzione di ponti *c*.

Indirizzo 2°:

28) Meccanica dei terreni e tecnica delle fondazioni *c*
29) Costruzioni marittime.

Agli insegnamenti del 4° anno del corso di laurea in Ingegneria civile (Sezione idraulica) è soppresso l'insegnamento di Costruzioni idrauliche.

Gli insegnamenti del 5° anno dello stesso corso di laurea sono soppressi e sostituiti dai seguenti:

5° Anno:

24) Costruzioni idrauliche
25) Complementi di tecnica delle costruzioni *a*
26') Estimo ed esercizio professionale (semestrale) } *b*
26") Igiene applicata (semestrale) } *b*
27) Meccanica dei terreni e tecnica delle fondazioni *b*
28) } Gruppi di materie secondo gli insegnamenti a scelta dello studente } *c*
29) }

Indirizzo 2°: Tra le materie a scelta dello studente viene soppresso l'insegnamento di meccanica dei terreni e sostituito con quello di « Costruzioni di ponti ».

L'insegnamento di « Meccanica dei terreni » del corso di laurea in Ingegneria civile (Sezione trasporti) viene soppresso al 4° anno.

Nello stesso corso di laurea l'insegnamento di « Meccanica dei terreni e tecnica delle fondazioni » viene inserito al 5° anno fra gli insegnamenti obbligatori sul piano della Facoltà.

Gli indirizzi 1° e 2° sono soppressi e sostituiti dai seguenti:

Indirizzo 1°:

28) Trazione elettrica *c*
29) Mezzi di sollevamento e trasporto *c*.

Indirizzi 2°:

28) Meccanica tecnica superiore *c*
29) Costruzioni marittime *c*.

L'insegnamento di « Estimo ed esercizio professionale (semestrale) del 4° anno del corso di laurea in ingegneria meccanica obbligatorio sul piano della Facoltà è soppresso e sostituito con quello di Disegno di macchine ».

Nel 5° anno dello stesso corso di laurea è soppresso l'insegnamento di « Disegno di macchine » obbligatorio nel piano della Facoltà e sostituito con quello di « Elettronica industriale ».

Agli indirizzi vengono aggiunti i seguenti:

Indirizzo nucleare:

28) Teoria e tecnica dei reattori *c*
29) Impianti nucleari *c*.

Indirizzo trasporti:

28) Tecnica ed economia dei trasporti
29) Mezzi sollevamento e trasporti.

L'insegnamento di « Complementi di matematica (semestrale) » del 3° anno — obbligatorio nel piano della Facoltà — del corso di laurea in Ingegneria elettrotecnica passa annuale.

Gli insegnamenti del 5° anno sono soppressi e sostituiti dai seguenti:

5° Anno:

23) Costruzioni elettromeccaniche *b*
24) Tecnologia meccanica (semestrale) *b*
25) Economia ed organizzazione industriale *b*
26) Controlli automatici *b*
27) Complementi di impianti elettrici *b*
28) } Gruppi di materie secondo gli indirizzi a scelta dello studente } *c*
29) }

Gli indirizzi del predetto corso di laurea sono stati modificati nel seguente modo:

Indirizzo « Impianti »:

28) Trazione elettrica *c*
29) Impianti elettrici di bordo *c*.

Indirizzo « Elettromeccanica »:

28) Complementi di macchine elettriche *c*
29) Costruzione di macchine.

Indirizzo « Automazione »:

28) Impianti meccanici
29) Tecnica della regolazione.

Indirizzo « nucleare »:

28) Teoria e tecnica dei reattori
29) Impianti nucleari.

Nel piano di studi per il corso di laurea in Ingegneria chimica la denominazione degli indirizzi « Chimico industriale inorganico » e « Chimico industriale organico e petrolchimico », vengono sostituite dalle seguenti:

A) *Indirizzo chimico industriale*
B) *Indirizzo petrolchimico.*

L'insegnamento « Complementi di macchine *b* » del 5° anno del corso di laurea in Ingegneria navale e meccanica viene soppresso e sostituito da quello di « Elettronica generale ed applicata *b* ».

Inoltre ai tre indirizzi già esistenti viene aggiunto:

Indirizzo 4°:

29) Macchine elettriche *c*
30) Impianti elettrici *c*.

Il piano di studi per il corso di laurea in Ingegneria elettronica viene modificato come segue:

A) Al 3° anno l'insegnamento di « Meccanica applicata alle macchine *a* » è sostituito da quello di « Meccanica applicata alle macchine e macchine *a* »; l'insegnamento di « Complementi di matematica *b* » da semestrale diventa annuale;

B) Al 4° anno l'insegnamento di « Macchine *b* » viene soppresso e sostituito da quello di « Teoria delle reti elettriche *b* »;

C) Al 5° anno viene aggiunto l'insegnamento di « Misure elettroniche *a* »;

D) Gli indirizzi vengono soppressi e sostituiti dai seguenti:

Indirizzo « Radio-telecomunicazioni »:

28) Microonde *c*
29) Impianti di comunicazioni elettriche *c*.

Indirizzo « Calcolatori elettronici »:

28) Calcolatori elettronici *c*
29) Tecnica della regolazione *c*.

Indirizzo telefonia e telegrafia:

28) Commutazioni telefoniche e telegrafiche *c*
29) Impianti telefonici e telegrafici *c*.

Art. 113, relativo alla durata della Scuola di specializzazione in pediatria viene modificato come segue:

« Il corso ha la durata di tre anni ».

L'insegnamento ha carattere essenzialmente dimostrativo e pratico.

Gli articoli 201 e 202, relativi alla Scuola di specializzazione in psicologia dell'età evolutiva, sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

Art. 201. — Presso l'Istituto di psicologia è istituita la Scuola di specializzazione in psicologia dell'età evolutiva, che ha lo scopo di conferire adeguata competenza teorica e pratica ai laureati in Medicina e chirurgia, in Lettere, in Filosofia e in Pedagogia, i quali intendano dedicarsi all'esercizio della Psicologia dell'età evolutiva.

La Scuola ha la durata di tre anni. Ad essa possono iscriversi i laureati in Medicina e chirurgia, in Lettere, in Filosofia, e in Pedagogia. Le norme d'iscrizione, esami, pagamento tasse, ecc., sono quelle generali delle Scuole di specializzazione e di perfezionamento riferite negli articoli da 91 a 107 dello statuto.

Il numero massimo dei posti per detta scuola è fissato in dieci per ogni anno.

Art. 202. — Le materie d'insegnamento sono:

1° Anno:

Psicologia generale e sperimentale
Psicologia dello sviluppo
Elementi di auxologia
Elementi di statistica.

2° Anno:

Psicologie dinamiche analitiche e non analitiche
Medicina psicosomatica
Tests mentali e tecniche proiettive
Psicopatologia e psichiatria infantile
Pediatria
Psicoterapia infantile.

3° Anno:

Psicologie dinamiche analitiche e non analitiche
Medicina psicosomatica
Psicologia sociale
Protezione e assistenza all'infanzia
Tests mentali e tecniche proiettive
Psicopatologia e psichiatria infantile
Psicologia scolastica e orientamento scolastico e professionale
Psicoterapia infantile.

Tutte le discipline sono svolte sotto forma di lezioni, dimostrazioni pratiche e illustrazioni di casi clinici.

Gli iscritti hanno l'obbligo di frequentare assiduamente per tutto il triennio i corsi e prestare servizio sia nell'Istituto di psicologia che nei reparti chimici e in altre istituzioni che saranno indicate nel programma annuale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 marzo 1965

SARAGAT

GUI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *aprile* 1965
Atti del Governo, registro n. 192, *foglio n.* 151. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 marzo 1965, n. 397.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa curaziale dei Santi Vincenzo ed Anastasio in comune di Pavullo nel Frignano (Modena).

N. 397. Decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa curaziale dei Santi Vincenzo ed Anastasio, in frazione Monteobizzo del comune di Pavullo nel Frignano (Modena).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *aprile* 1965
Atti del Governo, registro n. 192, *foglio n.* 131. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 marzo 1965, n. **398.**

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa parrocchiale della Pietà, in Nicastro (Catanzaro).

N. 398. Decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa parrocchiale della Pietà, in Nicastro (Catanzaro).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *aprile* 1965
Atti del Governo, registro n. 192, *foglio n.* 132. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 marzo 1965, n. **399.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della soppressione della Provincia Romana, con sede in Roma, della Congregazione delle suore « Figlie Povere di San Giuseppe Calasanzio », dette « Suore Calasanziane ».

N. 399. Decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il Rescritto della S. Congregazione dei Religiosi in data 6 agosto 1964, n. 430/42, relativo alla soppressione della Provincia Romana, con sede in Roma, della Congregazione delle Suore « Figlie Povere di San Giuseppe Calasanzio », dette « Suore Calasanziane » Il patrimonio del detto Ente viene devoluto alla Casa di procura, con sede in Roma, della medesima Congregazione.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *aprile* 1965
Atti del Governo, registro n. 192, *foglio n.* 129. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 marzo 1965, n. **400.**

Modificazione degli articoli 12 e 13 dello statuto dell'Accademia di medicina, con sede in Torino.

N. 400. Decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene approvata la modifica degli articoli 12 e 13 dello statuto dell'Accademia di medicina, con sede in Torino.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *aprile* 1965
Atti del Governo, registro n. 192, *foglio n.* 125. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° aprile 1965, n. **401.**

Autorizzazione all'Associazione « Tiratori Associati Veronesi - T.A.V. », con sede in Verona, ad acquistare alcuni immobili.

N. 401. Decreto del Presidente della Repubblica 1° aprile 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per il turismo e lo spettacolo, l'Associazione dei « Tiratori Associati Veronesi - T.A.V. », con sede in Verona, viene autorizzata ad acquistare alcuni appezzamenti di terreno in Verona, località Torricella, distinti in catasto alla sezione B, foglio II, mappali 45-b, 126-b, 41, 15 a, 16, 126-a, 126-c, 110-b e 111-b, per un totale di mq. 13.311 al prezzo complessivo di L. 3.700.000.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *aprile* 1965
Atti del Governo, registro n. 192, *foglio n.* 130. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 marzo 1965.

Sostituzione di due membri del Comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della Compagnia Mediterranea di Assicurazioni S.p.A., con sede in Palermo e Direzione generale in Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1964, con il quale è stato costituito il Comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della Compagnia Mediterranea di Assicurazioni, con sede legale in Palermo e Direzione generale in Roma;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 febbraio 1965, n. 113, con il quale il prof. Ludovico Pazzaglia, già membro del predetto Comitato, è stato nominato commissario liquidatore della Compagnia Mediterranea di Assicurazioni;

Vista la lettera in data 3 novembre 1964, con la quale il rag. Vincenzo Composto, altro membro del Comitato di sorveglianza, ha presentato al Ministro per l'industria ed il commercio le proprie dimissioni;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione dei predetti;

Sulla proposta del Ministro per l'industria e il commercio;

Decreta:

Il sig. Gaetano Marocco e il sig. Fabrizio Fernandez Affricano sono nominati membri del Comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della Compagnia Mediterranea di Assicurazioni, in sostituzione del prof. Ludovico Pazzaglia e del rag. Vincenzo Composto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 8 marzo 1965

SARAGAT

LAMI STARNUTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 marzo 1965
Registro n. 6 *Industria, foglio n.* 197

(2947)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 marzo 1965.

Conferma del presidente dell'Ente autonomo « Fiera del Mediterraneo Campionaria in Palermo », con sede in Palermo.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 3 del regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 22 marzo 1954, n. 618, col quale è stata riconosciuta la personalità giuridica all'Ente autonomo « Fiera del Mediterraneo Campionaria in Palermo » e ne è stato approvato lo statuto, 28 febbraio 1957, n. 479, 23 dicembre 1958, n. 1271, 1° novembre 1960, n. 1615, e 12 febbraio 1962, n. 123, con i quali lo statuto è stato sostituito e modificato;

Visto il proprio decreto 13 aprile 1963, con il quale l'on. Guido Borsellino Castellana è stato confermato, per un triennio, presidente dell'Ente stesso;

Vista la designazione dell'assessore per l'industria e per il commercio della Regione siciliana;

Sulla proposta del Ministro per l'industria e per il commercio;

Decreta:

L'onorevole Guido Borsellino Castellana è confermato, per un triennio, nella carica di presidente dell'Ente autonomo « Fiera del Mediterraneo Campionaria in Palermo », con sede in Palermo.

Roma, addì 9 marzo 1965

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
MORO

Il Ministro per l'industria e il commercio
LAMI STARNUTI

(3058)

DECRETO MINISTERIALE 2 marzo 1965.

Sostituzione di un membro del Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale per l'assistenza alla gente di mare.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Visto l'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1955, n. 1082, che approva il nuovo statuto dell'Ente nazionale per l'assistenza alla gente di mare;

Visto il proprio decreto in data 8 agosto 1962, concernente, fra l'altro, la costituzione del Consiglio di amministrazione dell'Ente predetto;

Visto la nota n. 6/15 in data 4 gennaio 1965, con la quale la Federazione italiana lavoratori del mare designa il sig. Michele Montefusco quale rappresentante dei marittimi in seno al Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale per l'assistenza alla gente di mare in sostituzione del sig. Mario Colzi, dimissionario;

Ritenuta la necessità di procedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

Il sig. Michele Montefusco è chiamato a far parte del Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale per l'assistenza alla gente di mare in rappresentanza dei marittimi ed in sostituzione del sig. Mario Colzi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 2 marzo 1965

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DELLE FAVE

Il Ministro per la marina mercantile
SPAGNOLLI

(2917)

DECRETO MINISTERIALE 12 aprile 1965.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nel « XLVII Salone internazionale dell'automobile », in Torino.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, numero 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'Ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico.

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel « XLVII Salone internazionale dell'automobile » che avrà luogo a Torino dal 3 al 14 novembre 1965 godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 12 aprile 1965

p. *Il Ministro*: SCARLATO

(2948)

DECRETO MINISTERIALE 12 aprile 1965.

Ricostituzione del Comitato direttivo e del Collegio dei sindaci dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per le ostetriche.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 16 agosto 1962, n. 1417, sul riordinamento dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza per le ostetriche e, in particolare, gli articoli 10 e 17 della legge medesima concernenti la composizione e la nomina rispettivamente del Comitato direttivo e dei Collegio dei sindaci dell'Ente anzidetto;

Visto l'esito delle elezioni delle rappresentanti delle iscritte in seno agli Organi succitati da parte del Consiglio nazionale nella riunione del 18 dicembre 1964, quale risulta proclamato nel verbale della riunione medesima, rimesso dall'Ente suddetto con la nota n. 15272 del 23 dicembre 1964, nelle forme e nei termini prescritti;

Viste le designazioni effettuate dalle Amministrazioni statali interessate;

Ritenuto che occorre procedere alla ricostituzione del Comitato direttivo e del Collegio dei sindaci dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza per le ostetriche, scaduti per decorso triennio;

Decreta:

Art. 1.

Il Comitato direttivo dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza per le ostetriche è composto, oltre che dal presidente della Federazione nazionale dei collegi delle ostetriche, membro di diritto, dai seguenti membri:

Schimmenti Giovanna, Frittelli Flora, Cantoni Antonia, Cravero Margherita, Botteghi Cesarina, Zecchi Carmen, Faggiani Aurora, Ottaviani Leontina, Pirlo Paola, Dell'Aquila Filomena, Corruccini Maria e Gorni Sara, elette dal Consiglio nazionale;

Bessero dott. Carlo, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Lo Noce dott.ssa Anna, in rappresentanza del Ministero della sanità.

Art. 2.

Il Collegio dei sindaci dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza per le ostetriche è composto dai seguenti membri:

Guidotti Francesca, membro effettivo, eletta dal Consiglio nazionale;

De Maddis Profita Maria, membro supplente, eletta dal Consiglio nazionale;

Castellucci dott. Corrado, membro effettivo (presidente), in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Castelluzzo Margherita, membro supplente, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Tirelli dott.ssa Annetta, membro effettivo, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Sapora rag. Sergio, membro supplente, in rappresentanza del Ministero del tesoro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 12 aprile 1965

Il Ministro: DELLE FAVE

(2997)

DECRETO PREFETTIZIO 20 aprile 1965.

Costituzione del Consiglio provinciale di sanità di Treviso.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TREVISO

Ritenuta la necessità di provvedere alla ricostituzione del Consiglio provinciale di sanità, essendo scaduto il triennio di carica dei componenti non di diritto;

Viste le designazioni pervenute dagli enti e dalle organizzazioni interessati;

Sentito il medico provinciale, in ordine alla nomina dei componenti non di diritto;

Vista la designazione dello stesso medico provinciale. riguardo al segretario;

Visti gli articoli 12 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 257;

Decreta:

Il Consiglio provinciale di sanità è costituito come segue:

Presidente:

il prefetto.

Componenti di diritto:

il medico provinciale;

il veterinario provinciale;

il presidente del Tribunale di Treviso;

l'ingegnere capo del Genio civile;

il capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura;

il capo dell'Ispettorato del lavoro;

l'ufficiale medico militare in attività di servizio più elevato in grado, residente a Treviso;

l'ufficiale sanitario del comune di Treviso;

il direttore della sezione medico-micrografica del Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi;

il direttore della sezione chimica del Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi.

Componenti non di diritto:

Vian dott. Guido, medico condotto del comune di Vazzola;

il presidente dell'Ospedale civile di Treviso;

Sternini dott. Giorgio, direttore sanitario dell'Ospedale civile di Treviso;

Azzi prof. dott. Enrico, primario medico ospedaliero;

Alexandre prof. dott. Amedeo, primario chirurgo ospedaliero;

De Romedi dott. Pietro, dottore in medicina e chirurgia;

La Fratta dott. Eugenio, dottore in medicina e chirurgia;

Sivieri dott. Luciano, dottore in medicina e chirurgia, specialista in pediatria;

Mascherin avv. Giovanni, esperto nelle materie amministrative;

Dall'Armi ing. Giuseppe e Sartorello ing. Franco, esperti in ingegneria sanitaria, urbanistica ed in edilizia ospedaliera;

Melchiorre dott. Gaetano, in rappresentanza dell'Ordine dei medici;

Sartori dott. Bruno, in rappresentanza dell'Ordine dei veterinari;

Burei dott. Pietro, in rappresentanza dell'Ordine dei farmacisti;

Magro sig.ra Maria, in rappresentanza del Collegio delle ostetriche;

Marcati sig.ra Eleonora, in rappresentanza del Collegio delle infermiere professionali, assistenti sanitarie e vigilatrici d'infanzia;

Solari dott. Silvano, in rappresentanza dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Zanussi dott. Bruno, in rappresentanza dell'Istituto nazionale contro gli infortuni sul lavoro;

Caprioglio dott. Guglielmo, in rappresentanza dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate dal dott. Pasqualino De Simone, consigliere di 3ª classe del Ministero della sanità.

I componenti non di diritto dureranno in carica tre anni.

Treviso, addì 20 aprile 1965

Il prefetto: BLANDALEONE

(3061)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessioni di exequatur

In data 16 aprile 1965 il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ha concesso l'exequatur al signor Francesco Gilberti, Vice console onorario del Portogallo a Milano.

(2986)

In data 16 aprile 1965 il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ha concesso l'exequatur al signor Ljubomir Kuzmanović, Vice console di Jugoslavia a Milano.

(2987)

In data 16 aprile 1965 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Norman M. Bouton, Vice console degli Stati Uniti d'America a Napoli.

(2988)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza delle cattedre di « Storia del diritto italiano », « Diritto della navigazione », « Diritto costituzionale » e della seconda cattedra di « Istituzioni di diritto privato » presso la Facoltà di giurisprudenza della Università di Roma.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di giurisprudenza dell'Università di Roma, sono vacanti le seguenti cattedre, alla cui copertura la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

1) « Storia del diritto italiano »;
2) « Diritto della navigazione »;
3) « Diritto costituzionale »;
4) « Istituzioni di diritto privato » 2ª cattedra).

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette, dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(3185)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Approvazione del piano di zona del comune di Lauria (Potenza)

Con decreto ministeriale in data 20 aprile 1965, n. 1850, è stato approvato il piano delle zone da destinare all'edilizia economica e popolare nel territorio del comune di Lauria (Potenza).

Copia di tale decreto sarà depositata a libera visione del pubblico nella segreteria del predetto Comune. Dell'eseguito deposito verrà data notizia, nella forma delle citazioni, ai proprietari interessati, ai sensi dell'art. 8, ultimo comma, della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(2956)

Approvazione del piano di zona del comune di Massalombarda (Ravenna)

Con decreto ministeriale in data 20 aprile 1965, n. 1223, è stato approvato il piano delle zone da destinare all'edilizia economica e popolare nel territorio del comune di Massalombarda (Ravenna).

Copia di tale decreto sarà depositata a libera visione del pubblico nella segreteria del predetto Comune. Dell'eseguito deposito verrà data notizia, nella forma delle citazioni, ai proprietari interessati, ai sensi dell'art. 8, ultimo comma, della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(2955)

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Nerviano (Milano)

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 19 dicembre 1964, registrato alla Corte dei conti il 6 marzo 1965, registro n. 10 Lavori pubblici, foglio n. 62, è stato approvato il piano regolatore generale del comune di Nerviano (Milano).

Copia di tale decreto, munita del visto di conformità all'originale, sarà depositata negli uffici comunali a libera visione del pubblico, a termini dell'art. 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150.

(2953)

Approvazione del piano di zona del comune di Siena

Con decreto ministeriale in data 8 aprile 1965, n. 1594, è stato approvato il piano delle zone da destinare all'edilizia economica e popolare nel territorio del comune di Siena.

Copia di tale decreto sarà depositata a libera visione del pubblico nella segreteria del predetto Comune. Dell'eseguito deposito verrà data notizia, nella forma delle citazioni, ai proprietari interessati, ai sensi dell'art. 8, ultimo comma, della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(2954)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Spostamento del giorno di apertura della « XII Rassegna internazionale elettronica, nucleare e teleradiocinematografica » di Roma.

La Camera di commercio, industria e agricoltura di Roma, con nota del 7 aprile 1965, n. 10353, ha comunicato che l'Ente promotore della « XII Rassegna internazionale elettronica, nucleare e teleradiocinematografica » ha reso noto che la predetta manifestazione avrà inizio in Roma il 18 giugno 1965 anzichè il 16 giugno 1965, come precedentemente programmato.

(2958)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Campagnola Cremasca ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 24 aprile 1965, il comune di Campagnola Cremasca (Cremona), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3044)

Autorizzazione al comune di Rezzo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 24 aprile 1965, il comune di Rezzo (Imperia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.073.758, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3045)

Autorizzazione al comune di Sagrado ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 24 aprile 1965, il comune di Sagrado (Gorizia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.230.502, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3046)

Autorizzazione al comune di San Giovanni in Croce ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 24 aprile 1965, il comune di San Giovanni in Croce (Cremona), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3047)

Autorizzazione al comune di Bedonia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 24 aprile 1965, il comune di Bedonia (Parma), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.585.966, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3048)

Autorizzazione al comune di Corniglio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 24 aprile 1965, il comune di Corniglio (Parma), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.974.058, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3049)

Autorizzazione al comune di Volterra ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 24 aprile 1965, il comune di Volterra (Pisa), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 24.485.100, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3050)

Autorizzazione al comune di Roccantica ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 24 aprile 1965, il comune di Roccantica (Rieti), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3051)

Autorizzazione al comune di Controguerra ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 26 aprile 1965, il comune di Controguerra (Teramo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.073.463, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3070)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 84

Corso dei cambi del 4 maggio 1965 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,77	624,80	624,77	624,7850	624,77	624,78	624,79	624,75	624,78	624,83
$ Can.	578,85	578,80	578,90	578,60	578 —	578,60	578,73	578,80	578,60	578,75
Fr. Sv.	143,67	143,80	143,77	143,74	143,75	143,68	143,755	143,70	143,68	143,78
Kr. D.	90,41	90,40	90,43	90,40	90,37	95,41	90,40	90,40	90,41	90,40
Kr. N.	87,46	87,42	87,40	87,42	87,40	87,42	87,41	87,40	87,42	87,40
Kr. Sv.	121,14	121,15	121,13	121,16	121,15	121,14	121,165	121,15	121,14	121,14
Fol.	173,43	173,38	173,43	173,39	173,30	173,40	173,38	173,42	173,40	173,38
Fr. B.	12,58	12,59	12,5910	12,59	12,5875	12,59	12,5892	12,59	12,59	12,59
Franco francese	127,43	127,43	127,46	127,435	127,43	127,44	127,435	127,45	127,44	127,43
Lst.	1748,75	1748,35	1748,65	1748,40	1748,25	1748,75	1748,45	1748,70	1748,75	1748,25
Dm. occ.	157,03	157,06	157,055	157,035	157 —	157,04	157,055	157,05	157,04	157,05
Scell. Austr.	24,19	24,19	24,19	24,1925	24,15	24,19	24,1895	24,18	24,19	24,19
Escudo Port.	21,79	21,79	21,80	21,795	21,80	21,79	21,8025	21,78	21,79	21,79

Media dei titoli del 4 maggio 1965

Rendita 5 % 1935	102,10
Redimibile 3,50 % 1934	98,70
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	84,70
Id. 5 % (Ricostruzione)	98,10
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	97,70
Id. 5 % (Città di Trieste)	97,60
Id. 5 % (Beni Esteri)	97,60
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1966)	100,30
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	100,50
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	100,30
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	101,15
Id. 5 % (» 1° gennaio 1971)	101,25
Id. 5 % (» 1° aprile 1973)	101,15
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	100,10

Il Contabile del Portafoglio dello Stato ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 4 maggio 1965

1 Dollaro USA	624,787
1 Dollaro canadese	578,665
1 Franco svizzero	143,747
1 Corona danese	90,40
1 Corona norvegese	87,415
1 Corona svedese	121,162
1 Fiorino olandese	173,385
1 Franco belga	12,59
1 Franco francese	127,435
1 Lira sterlina	1748,425
1 Marco germanico	157,045
1 Scellino austriaco	24,191
1 Escudo Port.	21,799

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Proroga della gestione straordinaria del Consorzio agrario provinciale di Salerno

Con decreto ministeriale, addì 20 aprile 1965, la gestione straordinaria del Consorzio agrario provinciale di Salerno viene prorogata fino al 30 aprile 1966 e il dott. Raoul Testa è confermato nell'incarico di commissario governativo del Consorzio medesimo, con i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione assegnati dallo statuto agli ordinari organi amministrativi, e con carico di sottoporre alla preventiva approvazione del Ministero dell'agricoltura ogni eventuale atto di disposizione.

Con il decreto medesimo vengono attribuiti al commissario i poteri dell'assemblea per quanto concerne l'approvazione del bilancio 1965 ed è fatto obbligo, alla scadenza del termine come sopra prorogato, di provvedere nei modi di cui all'art. 2366 del Codice civile alla convocazione dell'assemblea dei soci per gli altri adempimenti di legge.

(2959)

Proroga della gestione straordinaria del Consorzio agrario provinciale di Lucca

Con decreto ministeriale, addì 20 aprile 1965, la gestione straordinaria del Consorzio agrario provinciale di Lucca viene prorogata fino al 30 aprile 1966 ed il dott. Francesco Paolo Ciaccia e il cav. uff. Dino Nuti sono confermati rispettivamente nell'incarico di commissario e vice commissario governativi del Consorzio medesimo, con i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione assegnati dallo statuto agli ordinari organi amministrativi, e con carico di sottoporre alla preventiva approvazione del Ministero dell'agricoltura ogni eventuale atto di disposizione.

Con il decreto medesimo vengono attribuiti al commissario i poteri dell'assemblea per quanto concerne l'approvazione del bilancio 1965 ed è fatto obbligo, alla scadenza del termine come sopra prorogato, di provvedere nei modi di cui all'art. 2366 del Codice civile alla convocazione dell'assemblea dei soci per gli altri adempimenti di legge.

(2961)

Proroga della gestione straordinaria del Consorzio agrario provinciale di Bari

Con decreto ministeriale, addì 20 aprile 1965, la gestione straordinaria del Consorzio agrario provinciale di Bari viene prorogata fino al 30 aprile 1966 e il rag. Michele Nucci è confermato nell'incarico di commissario governativo del Consorzio medesimo, con i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione assegnati dallo statuto agli ordinari organi amministrativi, e con carico di sottoporre alla preventiva approvazione del Ministero dell'agricoltura ogni eventuale atto di disposizione immobiliare.

Con il decreto medesimo vengono attribuiti al commissario i poteri dell'assemblea per quanto concerne l'approvazione del bilancio 1965 ed è fatto obbligo, alla scadenza del termine come sopra prorogato, di provvedere nei modi di cui all'art. 2366 del Codice civile alla convocazione dell'assemblea dei soci per gli altri adempimenti di legge.

(2962)

Inclusione coattiva di fondi nella zona di ripopolamento e cattura di « Rio Converselle » nei comuni di Forlì e Castrocaro.

Con decreto ministeriale 30 dicembre 1964, nella zona di ripopolamento e cattura di « Rio Converselle » costituita con delibera del presidente della Giunta provinciale di Forlì, in data 15 novembre 1962, nei comuni di Forlì e Castrocaro, della superficie di ettari 734.33.45, vengono inclusi coattivamente, ai sensi dell'art. 53 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, terreni della estensione di ettari 122.21.22.

La zona assume, pertanto, la superficie complessiva di ettari 856.54.67.

(2925)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ENTE AUTONOMO ESPOSIZIONE UNIVERSALE DI ROMA

Deliberazione n. 16634 in data 26 marzo 1965

Concorso per esami a due posti di vice assistente in prova nel ruolo della carriera esecutiva dell'Ente autonomo esposizione universale di Roma.

IL COMMISSARIO

Vista la legge 26 dicembre 1936, n. 2174, modificata con regio decreto-legge 4 giugno 1938, n. 1033, e le relative norme di esecuzione contenute nel regio decreto 25 giugno 1937, n. 1022, e successive modificazioni;

Visto il regolamento per il personale dell'Ente approvato dal Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro per il tesoro con decreto in data 3 gennaio 1962;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; e le relative norme di esecuzione approvate con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Delibera:

Art. 1.

E' indetto un concorso pubblico per esami a due posti di vice assistente (coeff. 157) in prova nel ruolo della carriera esecutiva dell'Ente autonomo esposizione universale di Roma.

L'Amministrazione, inoltre, si riserva di avvalersi della facoltà di cui all'art. 3 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso, gli aspiranti devono essere muniti del diploma di scuole industriali, ad indirizzo edile.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 400, possibilmente dattiloscritte, e firmate dagli aspiranti di proprio pugno, dovranno pervenire alla segreteria generale dell'Ente, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione della presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Non si terrà conto delle domande che perverranno dopo il termine di cui al precedente comma, anche se spedite per posta e per qualsiasi mezzo entro il termine medesimo.

Eventuali disguidi postali o altre cause di forza maggiore non legittimano la presentazione delle domande dopo la scadenza del termine sopra fissato.

Nella domanda il candidato dovrà indicare sotto la propria responsabilità personale nel seguente ordine:

a) il cognome e nome;

b) il luogo e la data di nascita;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il Comune dove è iscritto nelle liste elettorali ovvero il motivo della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) che nulla risulta a suo carico nel certificato generale del casellario giudiziale, indicando, quando del caso, le eventuali condanne penali riportate;

f) il titolo di studio posseduto, l'istituto che lo ha rilasciato, nonchè l'anno in cui il titolo stesso è stato conseguito;

g) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) il proprio domicilio attuale nonchè i precedenti nel caso in cui l'attuale sia stato assunto da meno di un anno;

i) l'indirizzo al quale chiede gli siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

l) i servizi prestati come impiegato presso pubbliche Amministrazioni;

m) le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego.

Coloro che hanno diritto all'elevazione del limite massimo di età dovranno infine dichiarare nella domanda di partecipazione al concorso di essere in possesso di uno dei titoli di cui al successivo art. 4, punto 6.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o da un segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Art. 4.

Per partecipare al concorso occorre essere in possesso dei seguenti requisiti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande:

1) essere cittadino italiano;

2) avere tenuto sempre buona condotta morale e civile;

3) avere il godimento dei diritti politici e non essere incorsi in una delle cause che, a norma delle vigenti disposizioni di legge, ne impediscano il possesso;

4) essere in possesso del titolo di studio di cui al precedente art. 2;

5) avere idoneità fisica richiesta per l'impiego civile;

6) avere compiuto i 18 anni di età e non oltrepassato i 32, tranne che l'aspirante non rivesta la qualifica di impiegato statale di ruolo ordinario o di ruolo aggiunto, nel quale caso si prescinde dal limite massimo di età.

I) Il predetto limite massimo di 32 anni è elevato di 5 anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

b) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato ovvero in qualità di militarizzati od assimilati, alle operazioni di guerra dell'ultimo conflitto, nonchè per coloro che abbiano fatto parte di bande armate o partecipato ad azioni di guerra contro i nazi-fascisti posteriormente all'8 settembre 1943, per i cittadini deportati dal nemico nonchè per i profughi di Africa e dei territori di confine.

II) I candidati già colpiti dalle leggi razziali godranno a norma dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, di una proroga, sul sopraindicato limite massimo di età, pari al periodo di tempo intercorrente tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, purchè non sia superato il 40° anno di età:

III) I suddetti limiti di età sono inoltre aumentati:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima. L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) ed entrambe con quelle previste da altre disposizioni di cui sopra, purchè complessivamente non si superino i 40 anni di età.

IV) Il limite di età per la partecipazione al concorso è elevato a 45 anni per coloro che rivestano la qualifica di mutilato ed invalido di guerra e per servizio, o di mutilato ed invalido per la lotta di liberazione o di invalido o di mutilato civile per fatti di guerra, o per i fatti di Mogadiscio, mentre per coloro che siano stati decorati al valor militare e abbiano conseguito promozioni per merito di guerra detto limite di età è elevato a 39 anni.

V) Ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, in relazione all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, il limite massimo di età è elevato a 40 anni nei confronti di coloro che abbiano, per comportamento contrario al regime fascista, riportato sanzioni penali e di polizia, ovvero siano stati deportati ed internati per motivi di persecuzione razziale.

I benefici predetti assorbono ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

I candidati che intendano beneficiare delle citate disposizioni dovranno farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso allegando i relativi documenti.

Art. 5.

Le domande non compilate con tutte le indicazioni di cui all'art. 3 della presente deliberazione di bando non verranno prese in considerazione.

L'Amministrazione si riserva, tuttavia, di concedere agli interessati un ulteriore breve termine per la regolarizzazione delle domande stesse.

Art. 6.

Non potranno partecipare al concorso oggetto della presente deliberazione coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione.

Art. 7.

Gli esami avranno luogo in Roma presso la sede dell'Ente e consteranno di tre prove scritte e una orale sulle materie di cui al programma appresso indicato.

I candidati ammessi al concorso avranno comunicazione del diario delle prove scritte almeno quindici giorni prima dell'inizio di esse.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno 7/10 nelle prove scritte e non meno di 6/10 in ciascuna di esse.

Ai candidati ammessi alla prova orale sarà comunicata la relativa ammissione con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte. L'avviso per la presentazione alla prova orale sarà dato ai medesimi non meno di venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà ottenuto in essa la votazione di almeno 6/10.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto in quella orale ed in base ad essa sarà formata la graduatoria di merito. A parità di merito si applicheranno le disposizioni dell'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 8.

Per sostenere le prove scritte i candidati dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti:

a) fotografia recente, applicata sul prescritto foglio di carta da bollo con firma dell'aspirante autenticata;

b) libretto ferroviario, se il candidato è dipendente di una Amministrazione dello Stato;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) passaporto;

f) carta d'identità.

I documenti devono essere nei termini di validità.

Art. 9.

La Commissione giudicatrice, da nominarsi con successivo provvedimento, sarà composta ai sensi dell'art. 3 del decreto presidenziale 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 10.

Le nomine ai posti messi a concorso saranno conferite secondo l'ordine della graduatoria e con l'osservanza delle disposizioni vigenti.

Art. 11.

I concorrenti che siano risultati idonei debbono far pervenire alla segreteria generale dell'Ente entro il termine perentorio di giorni quindici dal ricevimento dell'apposita comunicazione i documenti, redatti nelle prescritte forme, attestanti il possesso degli eventuali titoli che diano diritto a precedenza o a preferenza nella nomina, in base alle vigenti disposizioni.

I documenti che perverranno alla segreteria generale dell'Ente oltre il termine stabilito dal precedente comma non saranno presi in considerazione.

Art. 12.

La graduatoria di merito, formata dalla Commissione esaminatrice ai sensi dell'art. 7 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, sarà approvata, previo accertamento della regolarità del procedimento, con deliberazione del Commissario dell'Ente da portarsi a conoscenza degli interessati nel modo ritenuto più idoneo dall'Amministrazione.

Con lo stesso provvedimento saranno altresì dichiarati i vincitori del concorso, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego. Nel termine di dieci giorni dalla detta pubblicazione è ammesso, per questioni relative alla precedenza dei concorrenti, ricorso al commissario dell'Ente, il quale decide con provvedimento definitivo.

I concorrenti dichiarati vincitori debbono far pervenire alla segreteria generale dell'Ente autonomo E.U.R. entro il termine di venti giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, sotto pena di decadenza, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, in carta da bollo da L. 400 rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine;

2) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 400;

3) diploma originale, o copia autenticata su carta da bollo L. 400, del titolo di studio indicato nel precedente art. 2, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma;

4) certificato su carta da bollo da L. 400 attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che a termini delle vigenti disposizioni ne impediscano il possesso;

5) certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo da L. 400;

6) certificato medico su carta bollata da L. 400 attestante la idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego oggetto del presente concorso.

Il certificato medico deve essere rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre a visita medica di un sanitario di sua fiducia i candidati per i quali lo ritenga necessario.

I concorrenti che siano impiegati di ruolo dell'Ente o delle Amministrazioni dello Stato anche se in prova, e quelli già inquadrati nei ruoli aggiunti delle Amministrazioni statali, possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 3) e 6) del presente articolo, ma dovranno esibire su carta bollata da L. 400 una copia integrale dello stato matricolare rilasciato dall'Amministrazione di provenienza con l'indicazione delle note di qualifica e dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo quinquennio, in data non anteriore di tre mesi a quella della presente deliberazione.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano il certificato di povertà ovvero quando risulti dai documenti stessi la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Art. 13.

I concorrenti che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti messi a concorso non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si facciano successivamente vacanti, salva la facoltà per l'Amministrazione di cui all'art. 1, secondo comma, della presente deliberazione.

Art. 14.

I vincitori del concorso che avranno presentato nel termine di cui all'art. 12 i documenti prescritti conseguiranno la nomina in prova.

Il periodo di prova avrà la durata di sei mesi, compiuto il quale i vincitori, previo giudizio dell'Amministrazione, conseguiranno la nomina in ruolo, con lo stipendio iniziale stabilito per il personale della carriera esecutiva (vice assistente coefficiente 157). Nel caso di giudizio sfavorevole, sempre previo parere della Commissione per il personale, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi al termine del quale ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego, con diritto alla indennità prevista dall'art. 10, terzo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 15.

Ai vincitori del concorso sarà corrisposto, durante il periodo di prova, un assegno mensile pari al dodicesimo dello stipendio annuo iniziale stabilito dalle vigenti disposizioni per il personale della carriera esecutiva (vice assistente coeff. 157).

Art. 16.

Agli aspiranti provenienti da altri ruoli del personale dell'Ente o delle Amministrazioni statali con stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica, saranno corrisposti gli assegni previsti dall'art. 202 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato.

Per ciò che non è contemplato nel presente bando, valgono, in quanto applicabili, le norme contenute nel testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato e quelle contenuti nel decreto presidenziale 3 maggio 1957, n. 686.

PROGRAMMA DI ESAME

Prove scritte

1. Redazione di un rapporto informativo su lavori in corso di esecuzione. Tale tema avrà anche valore di prova di italiano.

2. Nozioni di aritmetica e geometria elementare piana e solida.

Computi metrici elementari con schizzi indicativi.

3. Organizzazione di cantieri - spiccati e puntellature.

Prova orale

Oltre le materie di cui ai numeri 2 e 3 anche le seguenti:

4. Compilazione del giornale dei lavori, del libretto delle misure, di liste settimanali.

5. Nozioni di materiali da costruzione, naturali ed artificiali, ed impiego dei medesimi.

6. Nozioni sul modo di esecuzione dei lavori di terra, in muratura (in pietrame, in mattoni, in cemento armato) in legno, in ferro e delle opere di finimento dei fabbricati.

Schema di domanda in bollo da L. 400

All'Ente autonomo E.U.R. - Segreteria generale - Via della Civiltà del Lavoro, 23. — ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . (prov. di . . . .) il . . . . e residente dal (1) . . . . in . . . . . (provincia di . . . . . .) via . . . . . n. . . chiede di essere ammesso al concorso per esami a due posti di vice assistente (coeff. 157) in prova nel ruolo della carriera esecutiva dell'Ente autonomo E.U.R. indetto con deliberazione Commissariale pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del . . . .

Fa presente (2) di aver diritto all'aumento del limite massimo di età perchè . . . . . . ed allega all'uopo i seguenti documenti: . . . .

Dichiara sotto la propria responsabilità:

1) è cittadino italiano;

2) è iscritto nelle liste elettorali del comune di (3) . . . .;

3) non ha riportato condanne penali (4) . . . .;

4) è in possesso del seguente titolo di studio . . . . . . conseguito in data . . . . presso . . . .;

5) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente . . . .;

6) ha prestato i seguenti servizi presso pubbliche Amministrazioni . . . .;

7) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione nè è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale, ai sensi dell'art. 127, lettera *d*) del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Roma, addì . . . .

Firma (5) . . . .

Recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni . . . . :

(1) Indicare l'anno di trasferimento nell'attuale residenza se il trasferimento è avvenuto da meno di un anno, nonchè le precedenti residenze.

(2) Tale precisazione è richiesta ai candidati che abbiano superato il 32° anno di età.

(3) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(4) In caso contrario, indicare le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) la data del provvedimento e l'autorità che lo ha emesso.

(5) La firma dell'aspirante deve essere autenticata dal notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Il Commissario: TESTA

(2790)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PISA

Esito del concorso appalto per le opere artistiche da eseguire nel nuovo edificio sede della Facoltà di medicina veterinaria dell'Università di Pisa.

A seguito del concorso pubblico per l'ideazione ed esecuzione delle opere d'arte destinate alla decorazione della nuova sede della Facoltà di medicina veterinaria di questa Università, il cui bando è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 263 del 26 ottobre 1964, la Commissione giudicatrice del concorso stesso, composta a termini dell'art. 3 della legge 3 marzo 1960, n. 237, recante le modifiche alla legge 29 luglio 1949, n. 717 e nominata con i decreti rettorali numeri 1236 e 1260, rispettivamente in data 19 febbraio e 8 marzo 1965, ha espresso il seguente parere:

per l'opera *A*) - *Vetrata artistica* - di cui all'art. 1 del bando è stato prescelto l'elaborato indicato col motto « Sic vos non vobis mellificate apes » presentato dall'artista Sergio Papucci di Firenze;

per l'opera *B*) - *Mosaico in marmo* - di cui all'art. 1 del bando, non si è dato luogo ad alcuna assegnazione, non avendo i concorrenti conseguito l'idoneità.

Pertanto, su proposta della Commissione, l'Università di Pisa ripeterà il concorso appalto concernente la predetta opera d'arte, mediante la pubblicazione del relativo bando.

Le opere non prescelte dovranno essere ritirate a cura e spese degli interessati entro trenta giorni dalla presente pubblicazione. Trascorso il suddetto termine l'Amministrazione declina ogni responsabilità per la conservazione e l'integrità degli elaborati non ritirati e potrà disfarsene a suo insindacabile giudizio.

Pisa, addì 13 aprile 1965

Il rettore: FAEDO

(3084)

Bando di concorso appalto per un'opera artistica da eseguire nel nuovo edificio sede della Facoltà di medicina veterinaria dell'Università di Pisa.

Art. 1.

Il rettore dell'Università di Pisa, visto il parziale esito negativo del concorso pubblico fra artisti italiani, per l'ideazione e l'esecuzione di opere d'arte da destinare alla decorazione della nuova sede della Facoltà di medicina veterinaria di Pisa, il cui bando era stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 263 del 26 ottobre 1964, bandisce di nuovo il concorso per la seguente opera non aggiudicata:

Mosaico in marmo - Descrizione dell'opera: consiste in un pavimento a mosaico bicolore in marmo da realizzare nell'atrio dell'edificio *A*) della Facoltà di medicina veterinaria di Pisa. Il soggetto è libero, ma si pensa che questo dovrebbe trattare allusivamente a motivi inerenti l'attività della Facoltà, pero con l'avvertenza che la composizione dovrabbe rifuggire da formalismi vieti ed ormai superati e che fra l'altro non avrebbero nessun riferimento con l'espressione architettonica adottata negli edifici della Facoltà.

Il pavimento dovrà costituire tappeto di base alla scala principale dell'atrio, la quale si snoda su di un pilastro centrale. Il rettangolo decorato dovrà essere completato con una zona neutra di marmo pregiato, che costituisca degna finitura e dovrà spingersi per tutta la rimanente superficie dell'atrio (vedi pianta allegata).

Va tenuto presente che il motivo del tappeto facente base alla scala, verrà osservato dall'alto e da punti di vista variabili a seconda della posizione della scala.

Art. 2.

Al concorso potranno partecipare tutti gli artisti senza altra limitazione che il possesso della cittadinanza italiana.

Art. 3.

Ogni artista che intende concorrere dovrà presentare gli elaborati ed i documenti seguenti:

a) un bozzetto dell'opera nella scala di 1:10 a colori;

b) un particolare al vero di ml. 1×1, da cui risulti la tecnica prescelta ed i materiali da impiegare;

c) una esauriente relazione illustrativa dell'opera con particolare riferimento agli intendimenti artistici, che l'hanno ispirata, agli elementi tecnici che la caratterizzeranno ed alle modalità previste per il collocamento di sito;

d) una dichiarazione su carta bollata da L. 400 con cui il concorrente attesti di essersi recato sul posto e di avere preso conoscenza delle condizioni locali e particolari che possono influire sull'esecuzione dell'opera. In detta dichiarazione dovrà, altresì, essere affermato che il compenso di cui al successivo art. 6 per l'esecuzione dell'opera è pienamente remunerativo, a tutti gli effetti, di tutti gli oneri connessi;

e) certificato di cittadinanza italiana redatto su carta bollata da L. 400.

I documenti prescritti, racchiusi in una busta opaca sigillata, e gli elaborati, a parte, dovranno pervenire al rettore della Università di Pisa, Lungarno Pacinotti, 43, a cura e spese e rischio del concorrente entro le ore 12 del 60° giorno successivo a quello della pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana. Il termine non sarà prorogabile.

Il personale dell'ufficio incaricato di ricevere gli elaborati ne rilascerà ricevuta con l'indicazione del giorno e dell'ora della ricezione.

Non saranno presi in considerazione atti od elaborati che pervenissero oltre la scadenza fissata; questi saranno tenuti a disposizione degli autori fino a trenta giorni dalla data di chiusura del concorso. L'Amministrazione potrà disfarsi in qualsiasi modo degli elaborati non ritirati entro tale termine.

Art. 4.

Gli elaborati artistici di cui ai punti *a*), *b*) e *c*) del precedente art. 3 non porteranno il nome o la firma degli autori, ma soltanto un motto prescelto e la seguente intestazione:

« Concorso per un pavimento a mosaico artistico nello edificio *A* della Facoltà di medicina veterinaria di Pisa ».

L'indicato motto sarà ripetuto sulla busta opaca e sigillata, contenente i documenti di cui ai punti *d*) ed *e*) del precedente art. 3. In detta busta dovrà includersi un foglio che, per il motto, indicherà il cognome, il nome e l'indirizzo del concorrente.

Nel caso di concorrenti in gruppo, oltre alle generalità dei concorrenti, dovrà indicarsi il nome del concorrente cui viene affidato il mandato di rappresentare gli altri negli eventuali rapporti con l'Amministrazione.

Art. 5.

Gli elaborati verranno esaminati e giudicati dalla Commissione già nominata per il precedente concorso, con i decreti rettorali rispettivamente in data 19 febbraio e 8 marzo 1965, formata secondo le disposizioni della legge 29 luglio 1949, n. 717, modificata con legge 3 marzo 1960, n. 237.

Art. 6.

La Commissione emetterà validamente le proprie decisioni a maggioranza semplice.

La Commissione giudicherà inappellabilmente. Qualora a suo insindacabile giudizio nessuno dei bozzetti presentati venisse ritenuto meritevole di realizzazione, l'Amministrazione si riserva la più ampia facoltà di decidere in proposito.

L'esito del concorso verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

La Commissione giudicatrice formulerà la graduatoria di merito dei bozzetti presentati con esclusione di quelli ritenuti non idonei e poscia provvederà all'apertura delle buste sigillate per individuare gli autori.

Verrà dichiarato vincitore l'artista il cui elaborato risulterà al primo posto di detta graduatoria. Il bozzetto ed i particolari dell'opera resteranno di proprietà dell'Amministrazione.

La Commissione potrà, a suo giudizio, suggerire eventuali direttive per la migliore riuscita dell'opera e l'artista vincitore dovrà uniformarvisi, senza pretendere maggiori compensi, oltre quello stabilito nel presente articolo.

L'artista del bozzetto dichiarato vincitore dovrà provvedere alla completa esecuzione dell'opera.

Ad opera ultimata e collaudata verrà corrisposto all'artista il compenso a corpo di L. 6.000.000.

In detto compenso è incluso, oltre al premio, il compenso di progettazione ed ogni onere per la completa esecuzione e collocazione in sito dell'opera, ivi compresi eventuali ponteggi,

lavori preparatori, trasporto in loco, opere di fissaggio ed eventuali lavori necessari al ripristino di pavimenti o altri interessati dall'opera d'arte. Su detta somma, a norma dell'art. 3 della legge 29 luglio 1949, n. 717, verrà trattenuta l'aliquota del 2% che sarà versata dall'Amministrazione a favore della Cassa nazionale assistenza belle arti.

L'Amministrazione, sul predetto compenso di L. 6.000.000 concederà un acconto di L. 2.000.000 quando l'opera sarà consegnata a piè d'opera.

L'Amministrazione corrisponderà un rimborso spese di lire 80.000 ai concorrenti i cui elaborati saranno dichiarati idonei.

Art. 7.

La liquidazione del compenso al vincitore di cui al precedente art. 6 avverrà su presentazione di fattura a fine d'opera, sino alla concorrenza degli 8/10 del compenso di L. 6.000.000 dalla cui liquidazione sarà detratto l'acconto di L. 2.000.000 di cui al precedente art. 6.

Il saldo verrà liquidato dopo l'approvazione del collaudo.

Art. 8.

Per disciplinare i rapporti tra l'Amministrazione e l'artista vincitore, incaricato dell'esecuzione dell'opera e del suo collocamento in sito, verrà stipulata apposita convenzione.

Ogni spesa dipendente da tale convenzione, dalla gestione dei lavori sino al collaudo, nessuna esclusa, resta a carico dello artista.

Art. 9.

Il tempo utile per dare ultimata l'opera in sito è stabilito per un massimo di 2 mesi decorrenti dalla data dell'affidamento dell'incarico che risulterà da apposito verbale.

In caso di ritardo sarà applicata una penale di L. 15.000 per ogni giorno impiegato in più.

Il collaudo dell'opera verrà eseguito entro due mesi dalla ultimazione.

Art. 10.

A concorso espletato i concorrenti che non risulteranno vincitori dovranno provvedere, a loro spese, al ritiro degli elaborati entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della *Gazzetta Ufficiale* dell'esito del concorso; l'Amministrazione non assumerà alcuna responsabilità ed obblighi per la conservazione e l'integrità degli elaborati non ritirati e potrà disfarsene a suo insindacabile giudizio.

Art. 11.

La partecipazione del concorso implica l'accettazione incondizionata da parte dei concorrenti, di tutte le condizioni stabilite nel presente bando.

Pisa, addì 13 aprile 1965

Il rettore: FAEDO

(3085)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Sostituzione di un membro della Commissione esaminatrice del concorso per esame a ottantaquattro posti di consigliere di 2ª classe nel ruolo organico della carriera direttiva del personale tecnico delle telecomunicazioni (tabella C) dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, bandito con decreto ministeriale del 23 marzo 1964.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il decreto ministeriale del 19 ottobre 1964, n. 1465, con il quale è stata costituita la Commissione esaminatrice del concorso per esame a ottantaquattro posti di consigliere di 2ª classe nel ruolo organico della carriera direttiva del personale tecnico delle telecomunicazioni (tabella *C*) dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, bandito con decreto ministeriale del 23 marzo 1964, n. 1339;

Visto il decreto ministeriale del 18 dicembre 1964, n. 1517, concernente la sostituzione di un membro della predetta Commissione;

Visto che il prof. Bruno Peroni, ordinario di reti per telecomunicazioni nell'Università di Roma, membro della Commissione suddetta, ha rinunciato all'incarico conferitogli per sopravvenuto impedimento;

Decreta:

Articolo unico.

Il prof. Francesco Carassa, straordinario di comunicazioni elettriche nel Politecnico di Milano, è nominato membro della Commissione esaminatrice del concorso per esame a ottantaquattro posti di consigliere di 2ª classe nel ruolo organico della carriera direttiva del personale tecnico delle telecomunicazioni (tabella *C*) dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, bandito con decreto ministeriale del 23 marzo 1964, n. 1339, in sostituzione del prof. Bruno Peroni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Roma, addì 12 gennaio 1965

Il Ministro: RUSSO

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *marzo* 1965
Registro n. 19, *foglio n.* 336. — ANSALONE

(2967)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Nomina di un membro aggregato per la prova facoltativa di lingua tedesca in seno alla Commissione esaminatrice, per il Compartimento di Milano, del pubblico concorso per esami e per titoli a quattrocentoventinove posti di aspiranti assuntori di stazione, per l'iscrizione nella sezione 1ª dei rispettivi albi.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE FERROVIE DELLO STATO

Visto lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, contenente norme di applicazione dello stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato, e successive modificazioni;

Vista la legge 30 dicembre 1959, n. 1236, sul trattamento giuridico ed economico degli assuntori dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Visto il regolamento d'attuazione della citata legge 30 dicembre 1959, n. 1236, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1962, n. 1418;

Vista la legge 6 gennaio 1963, n. 13, recante modifiche alla già menzionata legge 30 dicembre 1959, n. 1236;

Visto il comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 214 del 1° settembre 1964, con il quale sono state rese note le deliberazioni dei direttori compartimentali relative ai pubblici concorsi per esami e per titoli, a complessivi quattrocentoventinove posti di aspiranti assuntori di stazione, per l'iscrizione nella sezione 1ª dei rispettivi albi;

Vista la propria deliberazione n. 163/P.2.1.1. del 19 dicembre 1964, con la quale sono state nominate le Commissioni esaminatrici compartimentali per l'espletamento dei pubblici concorsi di cui sopra;

Delibera:

Il segretario capo Intelligente Antonio è nominato membro aggregato della Commissione esaminatrice compartimentale di Milano del concorso citato nelle premesse, per l'espletamento della prova facoltativa di lingua tedesca.

Roma, addì 29 marzo 1965

p. *Il direttore generale*: SANTONI-RUGIU

(2972)

Nomina di due membri aggregati per le prove facoltative di lingue estere e telegrafia in seno alla Commissione esaminatrice, per il Compartimento di Napoli, del pubblico concorso per esami e per titoli a trecento posti di assistente di stazione in prova.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE FERROVIE DELLO STATO

Visto lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 29 novembre 1958, n. 2716, contenente norme di applicazione dello stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 29 novembre 1963, n. 2737, con il quale è stato indetto un publico concorso per esami e per titoli a trecento posti di assistente di stazione in prova, nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Vista la propria deliberazione n. 135/P.2.1.1. in data 28 aprile 1964, con la quale sono state nominate le Commissioni esaminatrici compartimentali per l'espletamento del pubblico concorso di cui sopra;

Delibera:

Il segretario capo Mastrocinque Edvige e il revisore capo Vegliante Giuseppe, sono nominati membri aggregati alla Commissione esaminatrice compartimentale di Napoli del concorso citato nelle premesse, per l'espletamento delle prove facoltative, rispettivamente per le lingue estere (francese, inglese e tedesco) e per la telegrafia.

Roma, addì 29 marzo 1965

p. *Il direttore generale*: SANTONI-RUGIU

(3001)

Sostituzione di un membro della Commissione esaminatrice incaricata dell'espletamento del pubblico concorso per esami e per titoli a venticinque posti di ispettore in prova, nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, fra abilitati all'esercizio della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE FERROVIE DELLO STATO

Visto l'art. 13 dello stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, contenente norme di applicazione dello stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 28 luglio 1964, n. 951, registrato alla Corte dei conti, addì 7 novembre 1964, registro n. 48 Ufficio riscontro ferrovie, foglio n. 30, con il quale è stato indetto un pubblico concorso, per esami e per titoli, a venticinque posti di ispettore in prova nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato fra abilitati all'esercizio della professione di ingegnere (esclusi gli specializzati in ingegneria chimica).

Vista la propria deliberazione n. 20/P.2.1.1. del 17 febbraio 1965, con la quale è stata nominata la Commissione esaminatrice per l'espletamento del pubblico concorso di cui sopra;

Delibera:

L'ispettore capo superiore Scardia prof. dott. ing. Ugo è nominato membro della Commissione esaminatrice del concorso citato nelle premesse, in sostituzione del direttore centrale Moschella dott. ing. Carmelo, impossibilitato, per ragioni di servizio, ad assolvere l'incarico.

Roma, addì 29 marzo 1965

p. *Il direttore generale*: FIENGA

(2971)

MINISTERO DELL'INTERNO

Diario delle prove scritte e della prova pratica di stenografia del concorso per esami a cinquantaquattro posti di stenodattilografo di 5ª classe in prova nel ruolo organico del personale degli uffici copia della carriera esecutiva dell'Amministrazione civile dell'interno, indetto con decreto ministeriale 29 gennaio 1965.

Si avvisano gli interessati che le prove scritte e la prova pratica di stenografia del concorso a cinquantaquattro posti di stenodattilografo di 5ª classe in prova nel ruolo organico del personale degli uffici copia della carriera esecutiva della Amministrazione civile dell'interno, indetto con decreto ministeriale 29 *gennaio* 1965, avranno luogo in Roma, presso il Palazzo degli esami, via Girolamo Induno, 4 (Quartiere Trastevere), nei giorni 7, 8 e 9 giugno 1965, con inizio alle ore otto.

La prova scritta facoltativa di lingua tedesca, per coloro i quali hanno fatto domanda di partecipare ai due posti riservati, di cui all'art. 2 del bando di concorso, avrà luogo in Roma, presso il Ministero dell'interno, Direzione generale degli affari generali e del personale, *il giorno 10 giugno* 1965, con inizio alle ore otto.

(3113)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE

Esito del concorso nazionale per l'ideazione e la realizzazione di un'opera d'arte destinata ad onorare la memoria dei cantonieri ed operai stradali dell'A.N.A.S. deceduti in servizio lungo le strade statali nell'adempimento del loro dovere.

La Commissione giudicatrice del concorso nazionale per l'ideazione e la realizzazione di un'opera d'arte destinata ad onorare la memoria dei cantonieri ed operai stradali della A.N.A.S. deceduti in servizio lungo le strade statali nell'adempimento del loro dovere, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 6 del 9 gennaio 1965 ha prescelto per l'esecuzione dell'opera il bozzetto contraddistinto dal motto « Claudia » risultato presentato dai signori prof. Alfio Castelli e dott. arch. Cesare Ligini.

A termine dell'art. 4, penultimo comma, del bando di concorso, i bozzetti non prescelti dovranno essere ritirati a cura e spese degli interessati entro trenta giorni dalla data della presente pubblicazione; trascorso il suddetto termine l'Amministrazione declina ogni responsabilità per la conservazione dei bozzetti stessi.

Roma, addì 26 aprile 1965

Visto, *il Ministro per i lavori pubblici*
Presidente dell'A.N.A.S.
MANCINI

(3005)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI SIENA

Graduatoria generale del concorso al posto di ufficiale sanitario vacante nella provincia di Siena

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio dcreto n. 5204 in data 20 novembre 1963, con il quale è stato bandito il concorso per titoli ed esami al posto di ufficiale sanitario del Consorzio di vigilanza igienica e di profilassi fra i comuni di Montepulciano e Chianciano;

Considerato che la Commissione esaminatrice, nominata con decreto n. 1851 in data 30 giugno 1964, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 175 del 20 luglio 1964, e successive modificazioni, ha ultimato i lavori di espletamento del concorso;

Visti i processi verbali delle deliberazioni adottate dalla Commissione giudicatrice e riconosciuta la regolarità del procedimento degli esami;

Visto l'art. 36 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, l'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211 che sostituisce l'art. 23 del regolamento approvato con regio decreto 21 marzo 1935, n. 281, nonchè l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso di cui in premessa:

1. Carloni Mario	punti	171,586
2. Biagioli Giuseppe	»	150,176
3. Testa Luigi	»	141,377
4. Marrani Sergio	»	130,922

Art. 2.

Il concorrente dott. Mario Carloni è dichiarato vincitore del predetto concorso.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Ufficio, all'albo pretorio della prefettura di Siena ed a quello dei Comuni consorziati.

Siena, addì 23 aprile 1965

Il medico provinciale: JERVOLINO

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1311 in data 23 aprile 1965, in corso di pubblicazione, con il quale è stata approvata la graduatoria e dichiarato vincitore del concorso al posto di ufficiale sanitario del Consorzio di vigilanza igienica e di profilassi fra i comuni di Montepulciano e Chianciano;

Ritenuto che occorre far luogo alla nomina del concorrente dichiarato vincitore;

Atteso che il vincitore è ufficiale sanitario di ruolo del Consorzio di vigilanza igienica e di profilassi di Montalcino;

Visti gli articoli 34 e 37 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e gli articoli 24 e 25 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Mario Carloni è nominato ufficiale sanitario in prova, per il periodo di un anno, del Consorzio in premessa.

Lo stesso dovrà assumere servizio presso il Consorzio medesimo entro il termine di quindici giorni dalla partecipazione della nomina.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo di quest'Ufficio, all'albo pretorio della prefettura di Siena ed a quello dei Comuni consorziati.

Siena, addì 23 aprile 1965

Il medico provinciale: JERVOLINO

(3002)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI FOGGIA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Foggia

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 6646 del 15 giugno 1964, con il quale è stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami a posti di medico condotto vacanti in provincia di Foggia al 30 novembre 1963;

Ritenuto di dover provvedere alla costituzione della Commissione giudicatrice del predetto concorso;

Viste le designazioni pervenute dal Ministero della sanità, dalla prefettura di Foggia, dall'Ordine dei medici-chirurghi della provincia di Foggia e dalle Amministrazioni comunali interessate;

Visto il regio decreto 14 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del pubblico concorso, per titoli ed esami a posti di medico condotto vacanti in Provincia di Foggia al 30 novembre 1963 è costituita come appresso:

Presidente:

Carneglia dott. Leopoldo, vice prefetto vicario.

Componenti:

Marchesiello dott. Giorgio, direttore di sezione della carriera direttiva della Amministrazione civile dell'interno, in servizio presso la Prefettura di Foggia;

Ciuffreda dott. Francesco, medico provinciale superiore della carriera direttiva dei medici del Ministero della sanità, in servizio presso l'Ufficio del medico provinciale di Foggia;

Lucentini prof. dott. Luciano, primario medico presso gli Ospedali riuniti di Foggia;

Imperati prof. dott. Luigi, primario chirurgo presso gli Ospedali riuniti di Foggia;

Flaminio dott. Francesco, medico condotto titolare presso il comune di Foggia.

Segretario:

Ambrosi dott. Mario, consigliere di 3a classe della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità, in servizio presso l'Ufficio del medico provinciale di Foggia.

Le prove d'esame avranno inizio in Foggia non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della provincia di Foggia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo Ufficio, della prefettura di Foggia ed a quello dei Comuni interessati.

Foggia, addì 23 aprile 1965

Il medico provinciale: MARRA

(3004)

UMBERTO PETTINARI, *direttore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.